

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 14 settembre 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323).**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

- esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2013 - secondo semestre (articolo 1 della legge n. 154 del 2014);

- la direttiva 2014/42/UE è stata adottata in accoglimento delle sollecitazioni avanzate nel Programma di Stoccolma e nelle conclusioni del Consiglio GAI in materia di confisca e recupero dei beni del giugno 2010, circa l'importanza di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa, nonché delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 in materia di confisca obbligatoria anche per equivalente e di confisca allargata. Essa mira al ravvicinamento dei regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni in materia penale, mediante la fissazione di "norme minime" per quanto concerne i reati indicati dall'articolo 3 della direttiva (corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea nonché corruzione nel settore privato; falsificazione dell'euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; riciclaggio di denaro; terrorismo; traffico illecito di stupefacenti; criminalità organizzata; tratta di esseri umani; abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile; attacchi contro i sistemi di informazione);

- l'articolo 12 della direttiva, come oggetto di rettifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 13 maggio 2014, fissa al 4 ottobre 2016 il termine ultimo per il suo recepimento;

- lo schema si compone di 8 articoli, ripartiti in 3 Titoli: il Titolo I (articolo 1) reca disposizioni generali; il Titolo II (articoli 2-6) prevede modifiche al codice penale, al codice civile e alle leggi speciali volte a conformare l'ordinamento alle prescrizioni della direttiva 2014/42/UE; il Titolo III (articoli 7-8) reca disposizioni transitorie e finali;

rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2014/42/UE,

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva in merito ai diritti di risarcimento spettanti alle vittime di reato, che – secondo la direttiva – non dovrebbero essere impediti dal provvedimento di confisca.

Nadia Ginetti